

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 213

presentata dai Consiglieri regionali

DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SAU - SOLINAS Antonio - SORU

il 25 giugno 2026

Norme in materia di polizia locale rurale e organizzazione delle compagnie dei barracelli

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), a quasi quarant'anni dalla sua entrata in vigore, mostra evidenti limiti di adeguatezza rispetto al ruolo che le compagnie dei barracelli hanno progressivamente assunto. Le sue disposizioni, concepite per un contesto profondamente diverso, hanno lasciato a lungo le compagnie in una condizione di incertezza giuridica quanto a funzioni e attività, in un periodo in cui il pieno inserimento dei barracelli nell'ambito della polizia locale, poi confermato anche in via interpretativa, non aveva ancora trovato un assetto compiuto. Si è perciò resa necessaria l'elaborazione di un nuovo testo normativo che sostituisca integralmente la legge regionale del 1988, così da promuovere e favorire concretamente l'istituzione e il potenziamento delle compagnie, come previsto dall'articolo 1. Il nuovo testo, accanto al mantenimento di alcune norme originarie, sviluppa e struttura in modo articolato l'attività del Corpo, demandando ai regolamenti comunali la disciplina di dettaglio. Tale carattere flessibile della norma risponde alla molteplicità delle compagnie che, pur facenti capo a un indirizzo unitario, seguono modalità operative e costitutive differenti, in ragione dell'eterogeneità sociale e culturale della Sardegna. Lo sviluppo verso una maggiore professionalizzazione delle compagnie risponde al loro inserimento nel sistema integrato di sicurezza e al coordinamento con le forze di polizia, condizione di uno standard operativo moderno e adeguato. Tale sistema è stato definito dalla legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), che ha chiarito il ruolo di polizia locale rurale dei Barracelli, in coerenza con l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

La proposta si compone di 26 articoli.

L'articolo 1 riprende la denominazione storica di "Compagnie dei barracelli", presente nel regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna), in luogo di quella impropria di "Compagnia barracellare", recuperando la tradizione del Corpo; aggiorna i riferimenti normativi, ricollocando le compagnie nell'ambito della polizia locale, e chiarisce le modalità di collaborazione con le forze di polizia dello Stato ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

L'articolo 2 riporta le funzioni già previste dalla legge del 1988 e codifica i compiti che le compagnie svolgono da tempo su richiesta dei comuni. Distingue la vigilanza istituzionale dall'istituto facoltativo dell'assicurazione e la vigilanza sui beni pubblici da quella sui beni privati; aggiorna i rinvii normativi, tra cui quello al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e quello al Codice della strada per il concorso alle operazioni di soccorso; estende a tutti i barracelli la facoltà di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

L'articolo 3 definisce la competenza territoriale, di norma comunale ma estesa su base regionale, e disciplina le attività fuori confine (transito necessario, flagranza, accordi intercomunali, servizi d'onore), con obbligo di coordinamento in caso di sconfinamento.

L'articolo 4 disciplina l'assicurazione e la custodia dei beni, rendendo facoltativo l'istituto assicurativo tradizionale e prevedendo l'obbligatoria corresponsione di un compenso per la vigilanza dei beni affidati da privati o da altri enti, in coerenza con l'articolo 4 della legge del 1988; precisa che l'attività a favore di privati non può dar luogo all'esercizio di poteri di accertamento o repressione verso terzi, riservati alle funzioni istituzionali.

L'articolo 5 tratta lo status giuridico: la qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita con decreto prefettizio, e quella di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, riconosciuta dalla legge dello Stato ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. La norma precisa che la legge regionale opera nei limiti stabiliti dalla legislazione statale, della quale prende atto senza esserne fonte attributiva.

L'articolo 6 disciplina, in un'unica disposizione organica, la composizione e l'ordinamento delle compagnie e le forme di collaborazione fra i comuni. Supera il carattere precario del Corpo eliminando la scadenza triennale, ribadisce la dipendenza dal sindaco facendo salva la dipendenza operativa dalle autorità statali nell'esercizio delle relative funzioni, fissa i gradi e l'organico fra sette e settantacinque operatori e prevede distaccamenti e coordinamenti provinciali e regionali.

L'articolo 7 disciplina l'accesso e la permanenza in servizio: selezione pubblica, requisiti psicofisici, morali e professionali, limiti d'età e incompatibilità, queste ultime calibrate in modo da non comprimere oltre il necessario la libertà di associazione.

L'articolo 8 accorpa la costituzione della compagnia e l'immissione in servizio: designazione e selezione del comandante, giuramento, attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto, centro di costo nel bilancio comunale, inquadramento fiscale, concorso interno per gli avanzamenti di grado e per l'accesso ai ruoli di ufficiale e sottufficiale.

L'articolo 9 riunisce la disciplina del comandante: nomina con grado di capitano, requisiti, durata della carica non più soggetta a scadenza triennale, criteri oggettivi di sostituzione con il tenente di maggiore anzianità e gestione del fondo cassa. I requisiti sono rivisti per ampliare la platea, valorizzando anche l'esperienza maturata in altre forze di polizia locale e ambientale.

L'articolo 10 disciplina la nomina, le funzioni e la revoca del responsabile amministrativo, figura tecnico-contabile, prevedendone la sostituzione entro termini certi in caso di rimozione.

L'articolo 11 riunisce la contabilità e l'amministrazione interna con la ripartizione degli utili, introducendo la gestione informatizzata e la facoltà di contributi volontari per il trattamento pensionistico; richiama il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali per la gestione digitale di presenze e atti.

L'articolo 12 riunisce la responsabilità della compagnia in materia assicurativa e la risoluzione in via amministrativa delle vertenze interne.

L'articolo 13 riunisce i provvedimenti disciplinari per i barracelli, la sospensione cautelare e il procedimento disciplinare per il capitano, con elencazione delle sanzioni e delle relative procedure; disciplina altresì l'eventuale impiego di dispositivi di ripresa nel rispetto della valutazione d'impatto prevista dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'articolo 14 disciplina lo scioglimento della compagnia per inerzia o impossibilità di regolare funzionamento.

L'articolo 15 individua le materie che i comuni disciplinano con il regolamento comunale.

L'articolo 16 riunisce i contributi regionali, i premi e le altre entrate, aggiornando gli importi del contributo per l'equipaggiamento in ragione dell'incremento dei costi e mantenendo invariati i criteri premiali.

L'articolo 17 aggiorna la disciplina del servizio antincendio boschivo e di protezione civile, facendo salve le competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), con il quale le compagnie operano in concorso e in raccordo.

L'articolo 18 conferma il riconoscimento del servizio prestato quale titolo nei concorsi pubblici.

L'articolo 19 istituisce la Commissione regionale per le compagnie dei barracelli, quale organo consultivo della Regione.

L'articolo 20 demanda all'Assessorato regionale competente la definizione di strumenti operativi, segni distintivi e uniformi, con la scritta principale "barracelli" e la dicitura "polizia rurale" in secondo ordine.

L'articolo 21 riunisce la tutela della salute e la formazione professionale: obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e dispositivi di protezione, medico competente anche in forma convenzionata, formazione di base e aggiornamento a cura dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 22 riunisce l'armamento e gli strumenti di autotutela, i veicoli e gli apparati radio. In materia di armi, di competenza esclusiva statale, la Regione si limita a promuovere presso le autorità nazionali le iniziative utili all'adeguamento dell'armamento; disciplina l'immatricolazione e l'uso dei veicoli e la fornitura degli apparati radio per le funzioni d'istituto.

L'articolo 23 stabilisce le polizze assicurative obbligatorie (infortuni, responsabilità civile verso terzi, beni della compagnia, tutela legale) con i relativi massimali minimi.

L'articolo 24 riunisce le norme transitorie e finali e le disposizioni celebrative, disciplinando il regime applicabile al personale in servizio a tutela delle posizioni acquisite, le abrogazioni e l'istituzione della giornata delle compagnie dei barracelli, con il patrono San Gavino Martire.

L'articolo 25 reca la norma finanziaria.

L'articolo 26 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. Quadro finanziario di riferimento. La presente proposta di legge sostituisce integralmente la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), della quale ridefinisce il sistema dei contributi e dei premi regionali alle compagnie dei barracelli. Tali contributi sono già finanziati, a legislazione vigente, sul capitolo SC04.0468 del bilancio regionale (missione 03 "ordine pubblico e sicurezza", programma 01 "Polizia locale e amministrativa", titolo 1 - spese correnti), qualificato come spesa obbligatoria e ricorrente, con una dotazione di euro 5.600.000 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 del bilancio di previsione 2026-2028. La proposta non istituisce un nuovo capitolo di spesa, ma ridefinisce i parametri di un'autorizzazione di spesa preesistente.

2. Disposizioni prive di nuovi o maggiori oneri (invarianza finanziaria). Le disposizioni di carattere ordinamentale, organizzativo e procedurale - articoli da 1 a 15, nonché articoli 18, 20, 23 e 24 - non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale: definiscono funzioni, status, ordinamento e procedure delle compagnie, demandano la disciplina di dettaglio ai regolamenti comunali e pongono a carico dei comuni o delle stesse compagnie i conseguenti oneri organizzativi e assicurativi (in particolare l'articolo 23, le cui polizze sono a carico delle compagnie). Esse si attuano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Disposizioni con oneri a carico della Regione. Gli oneri regionali si concentrano nell'articolo 16 (contributi, premi e altre entrate), che aggiorna i parametri vigenti (articolo 28 della legge regionale n. 25 del 1988: euro 5.000 per compagnia ed euro 300 per componente, con tetto di euro 35.000 per compagnia). Sulla base della consistenza attuale del Corpo - 174 compagnie costituite, secondo l'anagrafe regionale delle compagnie barracellari, e circa 5.000 barracelli - gli oneri massimi teorici annui sono i seguenti:

- a) contributo per spese generali, fino a euro 10.000 per compagnia: euro 1.740.000 (174 compagnie per 10.000 euro);
- b) contributo per l'equipaggiamento, fino a euro 500 per componente e comunque non oltre euro 35.000 per compagnia: euro 2.500.000, essendo vincolante il limite pro-capite (5.000 componenti per 500 euro), inferiore al prodotto dei tetti per compagnia;
- c) rimborso dei premi assicurativi (infortuni e responsabilità civile verso terzi), premi per i risultati conseguiti, tasse per l'addestramento al tiro e spese mediche e certificazioni: voci dimensionate sull'erogato storico di cui al punto 4.

Le restanti disposizioni con riflessi finanziari - articolo 17 (antincendio boschivo e protezione civile), articolo 19 (commissione regionale, limitatamente ai gettoni di presenza di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), articoli 21 e 22 (formazione professionale e apparati radio)) - si attuano nell'ambito dei finanziamenti e delle dotazioni strumentali regionali già previsti a legislazione vigente.

4. Ancoraggio alla spesa storica. Sulla linea ordinaria la Regione ha erogato alle compagnie contributi per euro 2.058.500 (annualità 2024) e premi per l'attività svolta per euro 3.025.200 (annualità 2022-2023). La spesa complessiva effettiva si colloca nell'ordine di 5-6 milioni di euro annui, compatibile con la dotazione del capitolo SC04.0468.

5. Copertura finanziaria. Gli oneri ordinari per i contributi e i premi alle compagnie gravano, in continuità con gli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 25 del 1988 che la presente legge sostituisce, sul capitolo SC04.0468 del bilancio regionale, già dotato di euro 5.600.000 per ciascuna delle annualità 2026-2028. Il maggiore onere derivante dall'aggiornamento dei parametri dell'articolo 16 - incremento del contributo per spese generali da euro 5.000 a euro 10.000 per compagnia e del contributo per l'equipaggiamento da euro 300 a euro 500 per componente - quantificato in euro 1.870.000

annui, è coperto, ai sensi dell'articolo 25, mediante corrispondente aumento del capitolo SC04.0468 e contestuale riduzione del capitolo SC08.0024 "Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative" (missione 20 - programma 03).

6. Sostenibilità della spesa. Gli importi indicati al punto 3 costituiscono massimali teorici, calcolati applicando i tetti unitari all'intera platea delle compagnie e dei componenti, e non corrispondono alla spesa attesa: i contributi sono concessi compagnia per compagnia entro il limite più basso tra quelli previsti e in misura proporzionale ai requisiti e ai risultati. La compatibilità con la dotazione vigente del capitolo è confermata dall'erogato storico di cui al punto 4 e l'erogazione è in ogni caso contenuta nei limiti dello stanziamento annualmente autorizzato.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale rurale delle compagnie dei barracelli sulla base della potestà della Regione in materia di polizia locale urbana e rurale attribuitagli dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) e dall'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promuove e favorisce l'istituzione e il potenziamento delle compagnie dei barracelli al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna).

2. La Regione, ai sensi della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in conformità con la normativa quadro in materia e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipendono le compagnie dei barracelli, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza, sostiene l'azione degli enti locali.

3. Le compagnie dei barracelli, quali organi sussidiari di polizia locale rurale dipendenti funzionalmente dal comune, aventi carattere prettamente pubblicistico, fanno parte del sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.

Art. 2

Funzioni ordinarie

1. Le funzioni di polizia rurale e protezione civile conferite alle compagnie dei barracelli sono le seguenti:

- a) vigilanza, prevenzione e repressione sull'uso selviculturale del fuoco, e degli incendi boschivi;
- b) concorso alle operazioni di soccorso strada-

- le ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- c) protezione civile in genere;
 - d) vigilanza, prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - e) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni sulla tutela della flora e della fauna, inclusi gli animali d'affezione;
 - f) tutela dei parchi e del patrimonio naturale in genere;
 - g) tutela del patrimonio idrico;
 - h) vigilanza, prevenzione e repressione sulla caccia (articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 72 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna));
 - i) vigilanza, prevenzione e repressione sulla pesca articolo 22, commi 3 e 6, decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), legge regionale 4 settembre 2015, n. 24 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni));
 - j) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, compreso il corretto utilizzo delle strade ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio;
 - k) vigilanza e controllo sul demanio marittimo nell'ambito territoriale di competenza della Regione e in base a quanto disposto dall'ordinanza balneare;
 - l) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;
 - m) vigilanza del patrimonio immobiliare regionale da stabilirsi tramite apposita convenzione.

2. Gli appartenenti alle compagnie dei barracelli esercitano le funzioni tecniche e di polizia locale indicate dal comma 1, le altre indicate dall'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2007 e le altre stabilite con legge o regolamento, nonché quelle derivanti dalla qualifica di agenti di

pubblica sicurezza attribuita a termini dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

3. Oltre alle funzioni istituzionali previste dal comma 1, quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità al comandante di compagnia, per specifiche operazioni, previa disposizione del sindaco, le compagnie dei barracelli collaborano con le forze di polizia dello Stato, in accordo con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2007.

4. In occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica, previa autorizzazione del sindaco, la polizia locale potrà richiedere la collaborazione dei barracelli.

5. Le compagnie dei barracelli, nello svolgimento dei compiti di polizia rurale, protezione civile e antincendio, nonché in tutti i casi di assenza o non pronta reperibilità di altri organi di polizia, possono svolgere funzioni di polizia stradale limitatamente all'espletamento delle funzioni riportate al comma 1 e per attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 1992, per garantire la sicurezza del traffico e del personale operante.

6. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 3 e 4, i barracelli dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

7. Le forme di collaborazione con gli enti e gli organi del sistema Regione verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli enti interessati dovranno prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni per l'attività svolta.

8. Le compagnie dei barracelli assumono la funzione di struttura operativa comunale permanente di protezione civile. Il comandante assume all'interno del Centro operativo comunale (COC) la direzione del personale dei barracelli operanti e coadiuva il sindaco.

9. La Protezione civile regionale riconosce ai barracelli i rimborsi per le attività di protezione civile (articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2018, n. 112 (Codice della protezione civile), legge regionale 8 maggio 2026, n. 14 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile)

comma 2 lettera a), in conformità alla nota del capo del dipartimento n. 41580 dell'8 agosto 2019. I datori di lavoro recuperano le somme come credito d'imposta tramite modello F24 (codice tributo 6898).

10. Le compagnie dei barracelli oltre le funzioni loro proprie, esercitano di iniziativa e in stretto contatto con l'autorità locale di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, anche tramite accordi verbali tra le parti, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà, eseguendo perlustrazioni costanti nell'abitato, facendo sollecita denuncia di ogni reato all'autorità giudiziaria che venga a loro notizia e tenendo il segreto sopra i fatti conosciuti per ragione del loro ufficio.

11. Nelle materie di competenza di cui all'articolo 2, gli appartenenti alle compagnie dei barracelli possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa.

12. I soggetti incaricati all'accertamento delle infrazioni, debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento, rilasciato dall'organismo competente, dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione. I medesimi sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, comma 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 3

Competenza territoriale

1. Le compagnie dei barracelli hanno competenza nel territorio della Regione, ferma restando la loro costituzione su base territoriale comunale o nell'ambito territoriale degli enti riuniti in forma associata, nonché la loro dipendenza dall'ente di appartenenza.

2. L'attività di polizia locale rurale è svolta al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza in caso di:

- a) raggiungimento di località del proprio territorio raggiungibili esclusivamente passando tramite altri comuni;
- b) necessità dovuta alla flagranza dell'illecito e del reato commesso nel comune di appartenenza, nell'immediatezza dell'evento, di iniziativa del personale operante, dandone, senza ritardo notizia al comandante;
- c) accordi con i comuni limitrofi al fine di mi-

- gliorare il presidio del territorio;
d) servizi d'onore.

3. Nei casi di sconfinamenti in comuni ove siano presenti altre compagnie, limitatamente a quanto disposto dal comma 2, lettera b), deve esserne data preventiva e immediata comunicazione al comandante della compagnia competente per territorio.

Art. 4

Assicurazione e custodia dei beni

1. Le compagnie dei barracelli svolgono attività di vigilanza delle proprietà loro affidate in custodia, da privati o da altri enti pubblici diversi dal comune, dietro corresponsione di un compenso obbligatorio, secondo le modalità del regolamento comunale.

2. L'affidamento in custodia, la vigilanza degli altri beni, pubblici e privati e le rispettive tariffe, qualora non compresi nelle attività di istituto delle compagnie, sono stabilite e normate dal regolamento comunale.

3. L'attività di prevenzione, vigilanza e custodia dei beni di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 403 del 1898, rientra fra i compiti e doveri istituzionali dei barracelli.

4. I compiti di cui al comma 1 si applicano anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale. 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici.

5. L'attività di vigilanza svolta a favore di privati non può in alcun caso dar luogo all'esercizio di poteri di accertamento o di repressione nei confronti di terzi, che restano riservati all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 5

Status giuridico

1. I barracelli, previa emissione di apposito decreto prefettizio, assumono la qualifica di agente di pubblica sicurezza; nonché limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, ove le normative nazionali lo prevedano per gli

organi deputati alle attività di vigilanza, assumono la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Il riconoscimento delle qualifiche di cui al presente articolo opera nei limiti e secondo le condizioni stabiliti dalla legge dello Stato; la presente legge non costituisce fonte attributiva di tali qualifiche.

3. I barracelli mantengono le qualifiche funzionali in tutta la Sardegna. Di fronte a un reato in corso o appena avvenuto, nell'esercizio e nei limiti della qualifica di polizia giudiziaria loro riconosciuta dalla legge dello Stato, intervengono esibendo tesserino e placca per identificare i responsabili e compiere gli atti di polizia giudiziaria di propria competenza, richiedendo immediatamente l'ausilio delle forze dell'ordine.

4. Ai barracelli è fatto divieto assoluto di assumere, anche fuori dal servizio, comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro o all'interesse della pubblica amministrazione.

5. Sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti.

6. Pur non essendo dipendenti comunali contrattualizzati, essi operano come dipendenti funzionali e subordinati dell'amministrazione comunale; per tale ragione, hanno l'obbligo di osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Composizione, ordinamento e forme di collaborazione fra i comuni

1. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, il consiglio comunale può istituire la compagnia quale servizio sussidiario e permanente di polizia rurale, o deliberarne lo scioglimento per inattività o manifesta incapacità operativa.

2. Il reclutamento dei barracelli avviene secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Le compagnie dei barracelli, in qualità

di istituzione pubblica di polizia locale rurale, sono subordinate esclusivamente al sindaco del comune di appartenenza. Esse non possono essere assoggettate, in forma diretta o indiretta, al controllo o alla dipendenza gerarchica di altri organi di polizia locale.

4. Ogni compagnia è composta dal comandante, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di agenti necessari per l'assolvimento dei compiti di polizia locale rurale e protezione civile determinato nel regolamento comunale.

5. I gradi consentiti all'interno delle compagnie dei barracelli sono: capitano, tenente, maresciallo capo, brigadiere, appuntato, agente.

6. All'atto della nomina, il capitano giura davanti al sindaco, i decreti prefettizi di agente di pubblica sicurezza dei singoli barracelli restano validi fino a revoca della Prefettura, su richiesta del sindaco a seguito di esclusione dalla compagnia.

7. La giunta comunale, sentito l'interessato, può revocare il capitano, gli ufficiali, i sottufficiali e il responsabile amministrativo per manifesta incapacità, notificando l'atto entro quindici giorni alla Prefettura e all'Assessorato regionale competente.

8. La dotazione organica di ogni compagnia, commisurata a estensione, abitanti e complessità del territorio, varia da un minimo di sette a un massimo di settantacinque operatori, incluso il comandante.

9. Le compagnie che all'entrata in vigore della presente legge superano la soglia massima di settantacinque operatori non possono procedere a nuovi arruolamenti fino al riallineamento con il limite stabilito.

10. La compagnia è costituita da un comando principale e può essere formata da distaccamenti territoriali. La deliberazione costitutiva può prevedere tali distaccamenti sul territorio affidandoli a un tenente designato dal comandante di compagnia, con l'incarico di comandante di distaccamento; tale ruolo dura fino a diversa disposizione del comandante di compagnia, al quale il distaccamento resta costantemente subordinato.

11. I distaccamenti potranno essere costituiti anche presso comuni limitrofi a quello di

appartenenza, previo accordo tra le singole amministrazioni comunali e sulla base di una convenzione che preveda rimborsi e compensazioni reciproche.

12. All'interno del comando possono essere istituiti dei nuclei o servizi di specialità, diretti da un ufficiale o un sottufficiale.

13. Le compagnie dei barracelli possono istituire coordinamenti operativi provinciali, validi con l'adesione di almeno il 51 per cento dei comandi barracelli regolarmente operanti e un coordinamento operativo regionale, previo parere favorevole dei sindaci interessati. L'avvenuta costituzione dei coordinamenti va comunicata ai sindaci, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale, alla Prefettura territorialmente competente per il livello provinciale e al Rappresentante del Governo presso la Regione per quello regionale. Il coordinamento regionale sovrintende a tutte le attività dei coordinamenti provinciali.

14. Resta ferma la dipendenza operativa dall'autorità giudiziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio, rispettivamente, delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai sensi della legge dello Stato.

15. Per ottimizzare i compiti di polizia rurale, protezione civile e antincendio che interessano più territori, i comuni possono stipulare intese continuative tramite apposite convenzioni deliberate dai rispettivi consigli comunali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2007, previo parere dei comandanti delle compagnie coinvolte; tale collaborazione può essere attivata anche tra comuni confinanti in cui sia presente una sola compagnia dei barracelli.

16. Qualora i barracelli operino sulla base delle convenzioni di cui sopra, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune.

17. Le convenzioni stipulate devono essere comunicate alle autorità di pubblica sicurezza e devono prevedere rimborsi e compensazioni reciproche tra gli enti interessati.

18. Per servizi straordinari durante eventi o manifestazioni pubbliche, i sindaci interessati possono siglare accordi rapidi senza deliberazione di Giunta; il sindaco richiedente attiva il per-

sonale tramite istanza al sindaco del comune della compagnia alla quale viene richiesto supporto, che autorizza l'intervento per iscritto in base alle disponibilità ed esigenze locali.

Art. 7

Requisiti di accesso e permanenza in servizio

1. Per poter essere ammessi a far parte delle Compagnie dei Barracelli è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni di polizia rurale, protezione civile e antincendio, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di accomodamento ragionevole e di inserimento delle persone con disabilità;
- c) non aver superato i sessant'anni compiuti al momento della presentazione della domanda di arruolamento;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non aver subito condanne detentive per delitti non colposi né misure di prevenzione. Indagini in corso o misure cautelari personali possono precludere l'arruolamento se ne compromettono l'affidabilità o l'integrità;
- f) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- g) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- h) patente di guida categoria B.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, oltre al non superamento del sessantottesimo anno di età, deve essere mantenuto per tutta la permanenza nella compagnia.

3. L'arruolamento avviene tramite selezione pubblica per titoli ed esami, rispettando le specificità comunali. I criteri di preferenza premiano il lodevole servizio prestato in altro comando, l'attitudine e la capacità nei compiti previsti.

4. Non possono far parte delle compagnie dei barracelli coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, avendo fatto parte di precedenti compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

5. La carica di barracello è incompatibile

con quella di consigliere, assessore del proprio comune, nonché, durante l'orario di servizio baracellare, con l'esercizio effettivo di funzioni di volontariato di protezione civile o di guardia zoofila o ecologica nel medesimo territorio.

6. Il trasferimento e la mobilità dei baracelli tra le compagnie sono consentiti su richiesta dell'interessato e previo benestare tra i comandanti, tramite delibera delle rispettive giunte comunali e aggiornamento del decreto prefettizio di pubblica sicurezza.

Art. 8

Costituzione e immissione in servizio

1. In fase di prima costituzione della compagnia, la giunta comunale designa il comandante, la cui nomina è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della Prefettura.

2. All'emissione del decreto prefettizio di nomina di agente di pubblica sicurezza il capitano deve prestare giuramento dinanzi al sindaco nelle forme previste dalla legge.

3. Entro trenta giorni dalla nomina, il comandante avvia la selezione pubblica e il sindaco, verificati i requisiti dei candidati tramite il dirigente incaricato, trasmette alla Prefettura competente l'elenco degli aspiranti idonei richiedendone l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. La costituzione di una compagnia di baracelli da parte dell'amministrazione comunale comporta la previsione, nel bilancio comunale, di un centro di costo volto a garantire il funzionamento della compagnia.

5. In fase di prima costituzione, il comandante è selezionato per titoli ed esami tra i candidati in possesso dei requisiti di legge tramite una commissione presieduta dal dirigente comunale di riferimento e composta dal segretario comunale e da due comandanti di compagnia con almeno dieci anni di anzianità nel grado.

6. All'atto della costituzione della compagnia, il comandante provvede alla registrazione del codice fiscale e della partita IVA presso l'Agenzia delle entrate, qualificando l'ente con natura giuridica "55 – amministrazioni pubbliche" e codice ATECO "84.24.10".

7. L'effettiva immissione in servizio dei barracelli è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

8. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun barracello deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, deve provvedere all'emanazione del decreto di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

9. Il provvedimento di immissione in servizio avvia ufficialmente l'attività della compagnia, attivandone prerogative e responsabilità.

10. Subito dopo l'immissione in servizio, il comandante nomina con proprio atto gli ufficiali e i sottufficiali previsti dal regolamento comunale, valutandone l'attitudine all'incarico e la conoscenza del territorio. Il comandante può revocare tali incarichi in caso di condotte disciplinari o manifesta inattitudine.

11. Il regolamento comunale disciplina gli avanzamenti di grado e gli accessi ai ruoli di ufficiale e sottufficiale, potendo prevedere concorsi interni o il possesso di specifici requisiti.

12. In particolare, gli avanzamenti di grado e l'accesso ai ruoli di ufficiale e sottufficiale avvengono tramite concorso interno bandito dal comandante secondo criteri oggettivi di anzianità di servizio, titoli formativi e prove pratiche, previo parere favorevole del sindaco e nel rispetto del principio di parità di trattamento.

13. Ogni barracello riceve una tessera di riconoscimento vidimata dal sindaco e una placca numerata, del tipo e con le modalità che sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di riconoscimento e di grado per il personale, i contrassegni e le diciture da apporre sui veicoli di servizio e l'obbligo e le modalità d'uso, come disposto dall'articolo 16 della legge regionale n. 9 del

2007.

14. I barracelli deceduti, dimissionari o esclusi possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate dalla presente legge.

15. Il sindaco, tramite il dirigente comunale incaricato della gestione della compagnia dei barracelli, per gravi motivi o per inattività, può richiedere la revoca della qualifica di pubblica sicurezza del barracello. Tale atto deve essere trasmesso alla Prefettura territorialmente competente e all'Assessorato regionale in materia di polizia locale per i successivi adempimenti.

Art. 9

Comandante: nomina, requisiti e funzioni

1. Alla compagnia dei barracelli è preposto il comandante con il grado di capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo dei barracelli.

2. Il comandante rimane in carica sino al perdurare dei requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di requisiti per il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. Per essere nominato comandante sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- b) aver assolto diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver fatto parte di una compagnia dei barracelli per almeno cinque anni, ovvero aver prestato servizio, con funzioni operative, per almeno cinque anni in altre forze di polizia locale, nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) della Regione, nella polizia marittima o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) possedere documentata conoscenza del territorio e dell'ambiente del comune di appartenenza, attestata dalla residenza nel comune o in un comune confinante da almeno tre anni, ovvero da relazione di servizio rilasciata dal sindaco.

4. Rappresentano requisiti preferenziali in ordine di preferenza:

- a) aver già ricoperto la carica di comandante di

- compagnia con merito;
- b) possedere titoli o attestazioni che certifichino le competenze in materia di polizia locale, urbana e rurale, polizia ambientale, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e amministrativa, polizia forestale o marittima.

5. In fase di prima costituzione oppure di ricostituzione si potrà prescindere dal requisito di cui al comma 3, lettera c).

6. Ai fini della nomina del comandante, salvo i casi di prima costituzione o ricostituzione della compagnia, la giunta comunale deve tenere conto, sulla base di una graduatoria di merito, dello stato di servizio del candidato facente già parte della compagnia.

7. In caso di assenza, impedimento, sospensione, revoca o morte, il comandante è sostituito dal tenente con maggiore anzianità di permanenza nel grado, in subordine quella di servizio, in caso di ulteriori equivalenze prevale l'età anagrafica. nel predetto caso il tenente assume la funzione vice comandante.

8. La sostituzione del comandante, nei casi di impedimento definitivo, opera secondo il criterio di cui al comma 7 (tenente con maggiore anzianità) ed entro il decorso dell'anno solare.

9. Ad esso è inoltre affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione.

Art. 10

Nomina e funzioni del responsabile amministrativo

1. La giunta comunale nomina il responsabile amministrativo per le funzioni tecnico-contabili sulla base di una graduatoria di merito predisposta dal comandante; possono candidarsi:

- a) i barracelli con cinque anni di servizio e diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) in alternativa o subordine, coloro in possesso di diploma di ragioniere, laurea in discipline economiche o giuridiche, o che abbiano già svolto il ruolo di segretario di compagnia.

2. In caso di dichiarata indisponibilità o rinuncia a ricoprire l'incarico, il responsabile am-

ministrativo può essere designato fra persone esterne alla compagnia, in possesso delle competenze e dei titoli di cui al comma 1, la nomina è deliberata dalla giunta comunale.

3. Il responsabile amministrativo assiste alle riunioni della compagnia redigendone i verbali, gestisce la contabilità e i rendiconti assumendone la responsabilità di custodia e compilazione, e può essere coadiuvato da barracelli con diploma di scuola secondaria di secondo grado designati dal comandante; il suo compenso e quello dei collaboratori sono stabiliti dalla giunta comunale nel provvedimento di nomina, commisurandoli alla complessità delle mansioni e agli utili della compagnia.

4. Il responsabile amministrativo può essere rimosso dall'incarico su disposizione del comandante per negligenza o inadempienze; in caso di rimozione, la giunta comunale provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni, con le procedure di cui al comma 1, sentito il comandante.

Art. 11

Contabilità, amministrazione e ripartizione degli utili

1. La gestione finanziaria decorre dall'immissione in servizio della compagnia e si svolge su base annua, per semestri e in termini di cassa. La contabilità è documentata dal responsabile amministrativo tramite i registri del regolamento comunale ed è soggetta a rendiconto, valutato dal comune per il rilascio del visto di regolarità finanziaria. La gestione amministrativa deve essere documentata attraverso:

- a) l'attivazione di un software per la gestione informatizzata delle presenze;
- b) la conservazione di copia dei decreti prefettizi di nomina/revoca di ogni agente;
- c) la conservazione di copia degli atti di giuramento di ogni agente;
- d) la conservazione di copia dei decreti del sindaco di immissione in servizio;
- e) la conservazione delle delibere sia di giunta che di consiglio comunale afferenti alle nomine/revoche/dimissioni/integrazioni dell'organico;
- f) l'aggiornamento costante sul portale Sardegna Autonomie per quanto riguarda l'anagrafica della compagnia dei barracelli;
- g) l'inserimento sul portale Sardegna Autonomie di ogni atto ulteriore.

2. Le entrate della compagnia sono costituite:

- a) dai contributi messi annualmente in bilancio dall'amministrazione comunale di appartenenza;
- b) dai contributi e premi provenienti dall'Amministrazione regionale;
- c) dai compensi per la custodia dei beni pubblici e privati;
- d) dai diritti di assicurazione;
- e) dalle sanzioni amministrative incamerate dalle pubbliche amministrazioni, sulla base di una specifica convenzione o da quanto previsto dal regolamento comunale;
- f) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto n. 403 del 1898;
- g) da donazioni, lasciti e contributi volontari devoluti alla compagnia da parte di enti pubblici e privati a qualunque titolo.

3. Il servizio di tesoreria della compagnia deve essere svolto dall'Istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria del comune di appartenenza.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il responsabile amministrativo presenta al comandante il rendiconto finanziario con il fondo cassa iniziale e finale, le entrate e le spese; una volta sottoscritto da entrambi, il documento è trasmesso tramite il dirigente incaricato alla giunta comunale per la successiva deliberazione e trasmissione all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

5. Il comune esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa e può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

6. Tutti i registri della compagnia possono essere tenuti sia in formato cartaceo che in formato digitale.

7. Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione informatizzata delle presenze, alla conservazione digitale degli atti e all'aggiornamento dei portali regionali è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); titolare del trattamento è il comune di appartenenza.

8. La ripartizione degli utili, disciplinata dal regolamento comunale, è commisurata al grado, alle responsabilità e alla qualità del servizio prestato, escludendo il personale che non abbia svolto servizio; nessuna ripartizione a valere sul fondo di garanzia può avvenire prima dell'integrale risarcimento dei danni agli assicurati e dell'approvazione dei rendiconti.

9. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione.

10. Prima della ripartizione degli utili, dovranno essere liquidate, nell'ordine, i compensi del comandante, ufficiali, sottufficiali e responsabile amministrativo, le spese legali, peritali e di gestione, e ogni altro costo legato ai servizi di polizia rurale, protezione civile e antincendio boschivo.

11. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale.

12. Il comandante della compagnia, sentito il parere favorevole degli interessati e prima del pagamento degli utili, potrà versare dei contributi volontari utili al fine di incrementare l'importo del trattamento pensionistico.

Art. 12

Responsabilità della compagnia e vertenze interne

1. Tempi, formalità, modalità, procedure, contenuto e responsabilità dei contratti di assicurazione facoltativa, tariffe e indennità, periti e arbitrato, qualora previsti, sono stabilite dal rego-

lamento comunale.

2. Le vertenze interne sono risolte in via amministrativa entro sessanta giorni dal dirigente comunale incaricato dal sindaco, cui le parti, in prima istanza, devono ricorrere.

Art. 13

Provvedimenti disciplinari, sospensione cautelare e procedimento per il capitano

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili;
- c) l'esclusione dalla compagnia.

2. L'ammonizione è comminata dal comandante per iscritto ed è inflitta per lievi trasgressioni quali:

- a) uso improprio dell'uniforme fuori dal servizio;
- b) uniforme portata in maniera disordinata o assenza di accessori della stessa;
- c) mancato rispetto delle consegne di servizio compresi ritardi e il rispetto dell'orario di servizio;
- d) danneggiamento dei mezzi o strumenti di servizio di lieve entità con colpa;
- e) condivisione sui social media, o altri mezzi di diffusione, di immagini o video riprese prodotte con dispositivi personali durante il servizio, che ritraggano il personale operante ed eventuali cittadini sottoposti a controllo seppur mascherandone i volti, senza autorizzazione del comandante;
- f) per ogni altra lieve infrazione a giudizio insindacabile del comandante.

3. La sospensione dal servizio è inflitta dal comandante sentito il parere non vincolante degli ufficiali; l'interessato può richiedere di essere sentito a difesa o di produrre scritti difensivi. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio operativo per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi in cui le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero siano state reiterate più volte infrazioni lievi di cui al comma precedente e per:

- a) reiterazione di trasgressioni che abbiano già provocato l'ammonizione, due mesi;
- b) per denigrazione dei superiori e dei parigra-

- do, verbale o scritta. Un mese per denigrazione del parigrado e tre mesi per denigrazione del superiore;
- c) per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, quattro mesi;
 - d) mancata presentazione in servizio comandato senza giustificato motivo, un mese;
 - e) per volontario abbandono del servizio che non abbia provocato danni a persone o la commissione di reati da parte di terzi, quattro mesi;
 - f) per rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo, tre mesi;
 - g) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno o da cui derivi la violazione della privacy di cittadini sottoposti a controlli, fatte salve le responsabilità personali civili e penali del caso, sei mesi;
 - h) mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti durante l'espletamento di servizi particolari, due mesi;
 - i) consumo di sostanze alcoliche o psicotrope in servizio, sei mesi. Il rientro in servizio sarà subordinato alla sottoposizione dell'interessato a due specifici accertamenti comprovanti la sobrietà che saranno richiesti dal Comandante: uno durante il periodo di sospensione e senza preavviso, uno nel mese precedente il rientro in servizio;
 - j) cattiva condotta o mancata diligenza nel porto dell'arma in servizio, sei mesi.

4. L'esclusione è inflitta per reiterazione dei motivi che hanno portato alla sospensione dal servizio, di cui al comma precedente, o per la commissione di reati in servizio, quali:

- a) abuso di autorità;
- b) illecito uso o distrazione di somme della compagnia;
- c) per gravi atti di insubordinazione;
- d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio;
- e) per interruzione o abbandono del servizio non autorizzata dal quale scaturisca un danno a persone o la commissione di reati da parte di terzi.

5. I barracelli inattivi da sessanta giorni decadono dalla nomina di barracello, salvo diversa disposizione motivata del comandante. Il dirigente comunale di riferimento della compagnia, su disposizione del sindaco, è tenuto a comunicare entro i successivi quindici giorni alla Prefettura territorialmente competente la richiesta di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

6. Il provvedimento di esclusione, su

proposta motivata del capitano, dopo aver sentito l'interessato, è adottato dal dirigente comunale di riferimento per la compagnia e deliberato dalla giunta comunale.

7. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto, e l'obbligo di restituzione delle uniformi e dei segni distintivi.

8. Contro i provvedimenti disciplinari, di cui al comma 1, lettere b) e c), è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al segretario comunale competente che deciderà entro i successivi trenta giorni.

9. L'eventuale impiego di dispositivi di ripresa indossabili o di videosorveglianza nello svolgimento del servizio è ammesso solo se previsto e disciplinato dal regolamento comunale, previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 ed è limitato a situazioni predefinite e proporzionate alle finalità istituzionali.

10. In via cautelare, i barracelli sottoposti a procedimento penale per delitti non colposi possono essere sospesi in via cautelare dal servizio con provvedimento del comandante; la revoca è disposta dalla giunta comunale qualora nei loro confronti venga pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

11. Con atto motivato della giunta comunale, la compagnia può essere sospesa temporaneamente dall'attività operativa nei seguenti casi:

- a) In assenza di ufficiali in grado di assolvere l'incarico di comandante o vicecomandante a causa di dimissioni, provvedimenti disciplinari in corso o decesso. In tale circostanza, la giunta comunale nomina un sostituto entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 (sostituzione con il tenente di maggiore anzianità);
- b) in caso di mancata presentazione di uno o più rendiconti contabili da parte del responsabile amministrativo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Al verificarsi di tale condizione, il responsabile amministrativo è immediatamente revocato dall'incarico e sostituito secondo i criteri previsti nell'articolo 10.

12. Il capitano che commetta le infrazioni

previste dai commi precedenti può essere sospeso o, nei casi più gravi, revocato con deliberazione della giunta comunale previo ascolto dell'interessato; in caso di revoca, il comando della compagnia è affidato a un ufficiale, secondo i criteri previsti nell'articolo 9 (sostituzione con il tenente di maggiore anzianità), fino al termine dell'anno solare in corso.

Art. 14

Scioglimento della compagnia

1. Lo scioglimento della compagnia è decretato dal consiglio comunale per grave inerzia, motivi di eccezionale gravità o accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento; l'atto deve essere trasmesso alla Prefettura per la revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale. L'amministrazione comunale provvede all'immediato ritiro delle tessere di riconoscimento, placche numerate, divise.

2. Per le armi e munizioni di servizio si rinvia alla normativa nazionale vigente.

Art. 15

Regolamento comunale

1. I comuni, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il Regolamento comunale che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operativa di base, tenuto conto dell'entità e complessità dei compiti da svolgere, a fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio;
- b) la sede legale della compagnia che deve coincidere quella del comune di appartenenza;
- c) le modalità e procedure per il reclutamento dei barracelli, con particolare riguardo all'idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché ai requisiti e alle procedure per gli accessi ai ruoli di ufficiale e sottufficiale e agli avanzamenti di grado, tramite apposito concorso interno;
- d) tempi, formalità, modalità, procedure, contenuto e responsabilità dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa, tariffe e indennità, periti e arbitrato;
- e) tutte le disposizioni di ordine organizzativo

ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia che non siano in contrasto con quanto disciplinato dalla presente legge.

2. Il regolamento è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

3. Ai regolamenti si applicano le norme previste per i regolamenti comunali e il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna).

4. L'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale potrà mettere a disposizione delle amministrazioni comunali un "modello" di regolamento comunale.

Art. 16

Contributi, premi e altre entrate

1. Allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle compagnie dei barracelli in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie dei barracelli contro gli infortuni subiti e gli oneri per l'assicurazione per danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni barracellari;
- b) concedere a favore delle compagnie dei barracelli contributi annui per spese generali, in misura non superiore a euro 10.000 per compagnia;
- c) concedere contributi annui per l'equipaggiamento e le attrezzature in misura non superiore a euro 500 per ogni componente e fino a un massimo di euro 35.000 per ogni compagnia.

2. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le tasse di iscrizione per corsi annuali presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

3. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico i costi per le certificazioni mediche e le spese mediche che i barracelli sostengono per lo svolgimento delle attività d'istituto.

4. I contributi di cui al comma 1 sono

erogati dagli Assessorati regionali competenti in materia di polizia locale e sanità con i criteri e le modalità fissati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), direttamente a favore delle compagnie dei barracelli.

5. L'Assessorato regionale competente può concedere ai comuni, ove esistano compagnie regolarmente costituite e funzionanti, contributi annui straordinari per dotare le compagnie di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

6. Alle compagnie dei barracelli che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere premi speciali.

7. I premi possono essere concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, previa deliberazione della Giunta regionale a seguito della trasmissione di un rapporto informativo da parte del comandante.

8. Le modalità di valutazione delle compagnie saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, tenuto conto di parametri valutativi di tipo oggettivo riferiti agli effettivi risultati operativi ottenuti.

9. L'Amministrazione regionale o le singole compagnie dei barracelli possono ricevere eventuali erogazioni effettuate dallo Stato e dell'Unione europea nonché da enti privati quali, a titolo esemplificativo, fondazioni, associazioni, istituti di credito o assicurativi o altri soggetti privati e cittadini.

Art. 17

Servizio antincendio boschivo e protezione civile

1. Per i servizi di antincendio boschivo e protezione civile, la direzione regionale della Protezione civile, i comuni, le unioni dei comuni, le Città metropolitane di Cagliari e di Sassari e gli altri enti pubblici si avvalgono delle compagnie dei barracelli attive sul territorio, secondo le modalità della legge regionale di protezione civile e

del piano triennale antincendi; per tali attività, le compagnie beneficiano dei finanziamenti regionali erogati ai rispettivi enti di appartenenza e utilizzano, previo accordo, attrezzature, mezzi e materiali disponibili per il presidio e la tutela del territorio.

2. Le compagnie dei barracelli ivi costituite ed operanti per il servizio di antincendio boschivo, si coordinano con la locale stazione forestale e di vigilanza ambientale operante nel territorio con accordi da stipulare per iscritto entro il 15 maggio di ogni anno.

3. In caso di eventi calamitosi che richiedano un elevato numero di operatori, o nei comuni privi di una compagnia, la direzione generale della Protezione civile può impiegare direttamente i barracelli ritenuti necessari, sentito il sindaco del comune di appartenenza della compagnia; in tale circostanza, le compagnie impiegate beneficiano di un contributo onnicomprensivo per l'attività svolta erogato dalla stessa direzione generale.

4. Per le attività di antincendio boschivo e protezione civile, la direzione generale della Protezione civile prevede specifiche esercitazioni per le compagnie dei barracelli.

5. Le operazioni esterne rispetto al comune di appartenenza potranno essere svolte su richiesta del CFVA ed esclusivamente nei casi di emergenze durante l'antincendio boschivo.

6. Durante le attività di protezione civile le squadre di volontari dipendono dal comandante della compagnia dei barracelli competente per territorio.

7. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del CFVA della Regione. Le compagnie dei barracelli operano, nelle materie di cui al presente articolo, in concorso e in raccordo con il CFVA, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 18

Riconoscimento del servizio

1. L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia dei barracelli costituisce sempre, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'Amministrazione re-

gionale e comunali ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni anno di effettivo servizio, certificato da dichiarazione del comandante.

Art. 19

Commissione regionale per le compagnie dei barracelli

1. È istituita la Commissione regionale per le compagnie dei barracelli quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.

2. La Commissione dura in carica cinque anni, svolge le sue funzioni sino al rinnovo ed è così composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, o un suo delegato che la presiede;
- b) dal dirigente dell'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale;
- c) da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
- d) da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
- e) da un esperto designato da ciascuna delle prefetture della Sardegna;
- f) da quattro comandanti di compagnie dei barracelli, designati con modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale;
- g) da due sindaci di comuni scelti tra quelli che hanno compagnie con un numero di componenti non inferiore ai trenta, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN).

3. Funge da segretario della Commissione un impiegato del ruolo unico regionale addetto al settore della polizia locale dell'Assessorato regionale competente per materia.

4. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di polizia locale il quale, in caso di mancata designazione di alcuni membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al

comma 4, l'Assessore, con proprio decreto, provvede ugualmente alla nomina dei componenti già designati.

6. In tal caso la Commissione risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati e può regolarmente operare.

7. Ai componenti della Commissione spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

8. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.

9. Il parere della Commissione è obbligatorio per la modifica delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi e dei premi.

Art. 20

Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi

1. Con decreto dell'Assessore competente in materia di polizia locale sono stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alle compagnie dei barracelli.

2. Divise e mezzi recano lo stemma della Regione, gli elementi identificativi del comune di appartenenza e la scritta "barracelli", sotto la quale deve figurare, in secondo ordine e con minore evidenza grafica, la dicitura "polizia rurale".

3. Con la stessa procedura sono adottati indirizzi per l'omogeneizzazione della modulistica degli atti di competenza.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale predispone un albo fornitori, relativamente alle uniformi, i mezzi e le attrezzature, da cui le compagnie dei barracelli dovranno fornirsi, pena la sospensione dei contributi annuali.

Art. 21

Tutela della salute e formazione professionale

1. I comuni, in forma singola o associata e la Regione adottano le misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei barracelli in base al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e all'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2007.

2. Il capitano provvede alla nomina del medico competente, quest'ultimo deve corrispondere a quello dell'Amministrazione comunale di appartenenza. In assenza di medico competente comunale, il capitano provvede alla nomina di un medico competente, anche in forma convenzionata o associata fra più compagnie.

3. Il medico competente è tenuto a valutare il singolo barracello alla mansione di "addetto al servizio di polizia locale/antincendio/protezione civile".

4. In fase di arruolamento gli aspiranti barracello non dovranno possedere alcuna limitazione alle mansioni specifiche sopra riportate, pena l'interruzione delle procedure di arruolamento.

5. Le compagnie dei barracelli dovranno inoltre dotarsi della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Amministrazione comunale di appartenenza deve trasmettere alla Prefettura competente per territorio la documentazione attestante il superamento del corso di lezioni regolamentari di maneggio e sicurezza delle armi, come previsto dall'articolo 18 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).

7. Il mancato svolgimento o superamento delle lezioni regolamentari di maneggio e sicurezza delle armi annuali, comportano l'immediata decadenza dalla nomina a barracello e la conseguente comunicazione, da parte del comune di appartenenza, alla Prefettura territorialmente competente per la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

8. L'Amministrazione regionale provvede alla formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie dei barracelli con l'organizzazione e l'attuazione di appositi corsi finalizzati, istituiti appositamente dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, mediante l'istituzione di una commissione composta da:

- a) due funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale competenti in formazione professionale;
- b) i rappresentanti di categoria dei barracelli accreditati presso l'Assessorato competente in materia di polizia locale;
- c) due funzionari del medesimo Assessorato.

9. La partecipazione e il superamento dei corsi istituiti dalla Regione è obbligatoria da parte di tutti i barracelli, pena la decadenza dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 22

Armamento, strumenti di autotutela,
veicoli e apparati radio

1. La Regione promuove, presso il Ministero dell'interno e il Rappresentante del Governo presso la Regione Sardegna, ogni iniziativa utile all'adeguamento dell'armamento e della dotazione di strumenti di autotutela dei barracelli, nei limiti e secondo le determinazioni della normativa statale in materia di armi.

2. I veicoli dei barracelli sono immatricolati a nome del comune con destinazione tecnica ad uso speciale di polizia e protezione civile. I costi di manutenzione, carburante, bolli e assicurazioni sono a carico dell'ente comunale.

3. L'Amministrazione regionale potrà prevedere, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il rilascio di targhe speciali per i veicoli delle compagnie, nei limiti e secondo le

determinazioni dell'autorità statale competente, in tale circostanza i barracelli dovranno conseguire la patente di servizio.

4. Gli apparati radio, fissi, portatili e veicolari, sono forniti dalla direzione generale della Protezione civile regionale per le funzioni d'istituto, sono riservate frequenze dedicate su base regionale, provinciale e comunale.

Art. 23

Polizze assicurative obbligatorie

1. Le compagnie dei barracelli devono obbligatoriamente stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza infortuni del personale, che copra gli infortuni occorsi durante il servizio, compreso il rischio in itinere e le attività addestrative. coperture minime garantite:
 - 1) morte: euro 100.000;
 - 2) invalidità permanente: euro 120.000;
 - 3) indennità giornaliera da ricovero per infortunio, euro 50;
 - 4) indennità giornaliera per ingessatura, euro 50;
 - 5) indennità giornaliera per convalescenza, euro 30;
 - 6) rimborso spese mediche: euro 2.500;
- b) polizza di responsabilità civile verso terzi, che copra i danni causati a terzi durante lo svolgimento del servizio. Massimale minimo: Responsabilità civile: euro 1.000.000;
- c) assicurazione per i locali e i beni della compagnia, che offra una copertura contro incendi e rischi accessori, eventi atmosferici, eventi sociopolitici e atti vandalici, relativa ai locali e ai beni della sede della compagnia qualora essi siano di proprietà della compagnia e non dispongano di una copertura assicurativa preesistente. Il comandante deve verificare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa qualora i locali siano di proprietà di terzi. Qualora la compagnia si avvalga di un responsabile amministrativo esterno, deve essere stipulata una specifica polizza infortuni relativa all'attività svolta, con gli stessi massimali previsti per la polizza infortuni del personale della compagnia;
- d) polizza di tutela legale, che garantisca:
 - 1) assistenza legale penale e civile per fatti connessi al servizio;
 - 2) copertura delle spese di difesa, consulenze tecniche, perizie e atti giudiziari;
 - 3) copertura delle controversie derivanti

dalle attività di polizia rurale e di protezione civile;

4) estensione agli atti compiuti in buona fede dai singoli componenti della compagnia.

Massimale non inferiore a euro 15.000, aumentabile in base alle esigenze operative della compagnia.

2. Tutte le polizze assicurative previste dal presente articolo devono espressamente includere, senza limitazioni o esclusioni, la copertura dei rischi connessi al maneggio, porto, uso, custodia e trasporto delle armi in dotazione o comunque utilizzate dal personale della compagnia dei barracelli.

3. Tale copertura deve intendersi operativa durante ogni attività di servizio, addestrativa o operativa, nonché nelle fasi di trasferimento e in itinere, trattandosi di rischi indispensabili e inerenti alle funzioni istituzionali della compagnia.

Art. 24

Norme transitorie, finali e in materia di celebrazioni

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adottare il regolamento comunale sulla base di un modello fornito dall'assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

2. Le compagnie e i suoi componenti, nonché i rispettivi incarichi, che non siano scaduti all'entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica sulla base di quanto disciplinato dagli articoli 6 e 9.

3. Non si applicano ai barracelli e capitani che risultino in servizio all'entrata della presente legge l'articolo 7, comma 1, lettere c) e g) e l'articolo 10, comma 1, lettere b).

4. I barracelli in possesso del grado di sottufficiale e ufficiale non contemplato nell'articolo 6, comma 5, della presente legge, avanzeranno al grado superiore, sempre corrispondente alla categoria di appartenenza.

5. Continuano ad applicarsi, qualora non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui al regio decreto n. 403 del 1898.

6. Per tutte le norme non contemplate nel seguente testo si fa riferimento alle norme dello

Stato italiano e della Regione in materia di polizia locale, protezione civile e antincendio boschivo.

7. All'entrata in vigore della presente legge, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 del 2007.

8. Altresì, si considera abrogato il decreto il decreto interassessoriale dell'Assessorato della difesa ambiente e dell'Assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica 19 luglio 1989, n. 1029.

9. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutto il personale delle compagnie dei barracelli non in possesso della patente di guida di categoria B, la consegue, pena la decadenza dalla nomina di barracello e la decadenza dalla compagnia per assenza di uno dei requisiti base.

10. All'entrata in vigore della presente legge i barracelli dichiarati inattivi e riportati sul portale di Sardegna Autonomie decadono automaticamente dalla nomina di barracello, entro i successivi trenta giorni i comuni provvedono a richiedere alle competenti Prefetture la revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza.

11. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le compagnie dei barracelli dovranno dotarsi della rilevazione informatizzata delle presenze del personale.

12. All'entrata in vigore della presente legge si ritiene abrogata la legge regionale n. 25 del 1988.

13. L'Amministrazione regionale ricorda, con appropriate celebrazioni, l'istituzione delle compagnie dei barracelli quale plurisecolare istituzione di polizia rurale ed in tale ricorrenza la Regione ha istituito la giornata delle compagnie dei barracelli.

14. Il 25 ottobre è ricordata, con appropriate celebrazioni, la figura di San Gavino Martire, patrono delle compagnie dei barracelli. Nell'occasione vengono conferite ai barracelli le onorificenze di merito, di anzianità e di lungo comando secondo le modalità stabilite per le polizie locali.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, quantificati in euro 1.870.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si fa fronte mediante corrispondente aumento, per pari importo, del capitolo SC04.0468 (missione 03 - programma 01 - titolo 1 - spese correnti) del bilancio di previsione 2026-2028 e contestuale riduzione di pari importo del capitolo SC08.0024 "Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative" (missione 20 - programma 03 - titolo 1) del medesimo bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti finanziari dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione.